

Modifiche alla legge sul voto all'estero

Le nuove disposizioni in tema di elezione della Camera dei deputati hanno introdotto modifiche alla precedente legge in materia di voto all'estero. In particolare, per quanto riguarda: l'ammissione al voto degli elettori temporaneamente all'estero, l'eliminazione del requisito delle intese bilaterali e le norme specifiche per dipendenti dello Stato in servizio all'estero e per militari e forze di polizia impegnati in missioni internazionali.

Le nuove disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati apportano modifiche alla normativa in tema di voto all'estero. Le innovazioni decorreranno dal 1° luglio 2016 per l'elezione della Camera dei Deputati, ma dal prossimo 23 maggio per quanto attiene ad eventuali consultazioni referendarie.

In particolare, si è voluto tenere fede all'impegno assunto nelle passate elezioni politiche di adottare una riforma che consenta di votare anche a chi, come gli studenti Erasmus, si trovi nel periodo elettorale all'estero per motivi di studio o lavoro e non sia nelle condizioni di potersi iscrivere all'AIRE.

L'articolo 2, comma 37, della nuova Legge introduce quindi la possibilità di partecipare al voto anche per gli elettori temporaneamente all'estero che sono "i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono residenti".

Il meccanismo individuato risulta il meno oneroso per la rete diplomatico-consolare, in quanto i "temporanei" che intendano partecipare al voto dovranno fare stato di tale volontà al comune di residenza, il quale comunicherà il nominativo al Ministero dell'interno, che farà pervenire al Ministero degli Esteri l'elenco completo per ogni circoscrizione entro il ventottesimo giorno antecedente le elezioni.

Tale termine consentirà quindi agli uffici consolari di consegnare in un'unica soluzione alle tipografie i due elenchi elettorali (residenti e temporanei) per la stampa e il confezionamento dei plichi elettorali, che saranno spediti insieme. Poiché gli elettori temporanei saranno ammessi al voto per la circoscrizione estero, il tutto si tradurrà per gli uffici consolari nella mera consegna di un ulteriore elenco alle tipografie incaricate e nella spedizione di un numero complessivamente maggiore di plichi elettorali omogenei.

Viene altresì eliminato il requisito per l'elettore temporaneo che non abbia ricevuto il plico elettorale di presentarsi personalmente all'ufficio consolare per l'ottenimento di un duplicato, eliminando così uno degli elementi di maggior criticità nel rapporto tra uffici consolari ed elettori. Parimenti eliminata la necessità della previa conclusione di intese bilaterali quale requisito per poter procedere alle operazioni elettorali all'estero, sostituito da una valutazione caso per caso delle situazioni locali.

